

Il danno alla persona e la sua liquidazione in forma tabellare: equità o mera ragioneria?

a cura di avv. Ilaria Carassale

Il c.d. danno alla persona è sempre stato considerato quale lesione dell'integrità psicofisica dell'individuo in sé e per sé considerata. La mancanza di una sua puntuale definizione da parte del Codice Civile, nel passato, ha creato in seno alla dottrina e alla giurisprudenza, non pochi problemi interpretativi e di sistematica. Come è ben noto, fino agli anni '70, i tradizionali canoni di liquidazione del danno alla persona, innanzi ad un evidente vuoto normativo, di fatto, consentivano una disparità di trattamento derivante da una liquidazione del danno parametrato sulla capitalizzazione di un reddito individuale, reale, figurativo o presunto.

Per primi, un pool di magistrati genovesi (dott. Vito Monetti; dott. Giancarlo Pelegrino; dott. Gabrio Barone), evidenziando le disparità di trattamento che i tradizionali canoni di liquidazione portavano nella valutazione del danno alla persona, si sono resi interpreti della Costituzione, e specificatamente dell'art. 3, secondo comma, e dell'art. 32, ridefinendo il danno biologico che per la prima volta veniva appunto valutato e liquidato quale danno a reddituale, incentrato sul solo individuo, in sé e per sé considerato e non più sulla sua potenzialità economica.

La dottrina emergente (Alpa-Roppo-Ponzanelli) ha accreditato tale intuizione.

Nonostante la nuova apertura, il danno alla persona rimaneva ancorato a rigidità dogmatiche: la lesione della sfera psichica veniva mantenuta distinta da quella fisica; non veniva preso in considerazione l'impatto che l'illecito può comportare nella vita quotidiana del danneggiato.

Oggi il danno alla persona, dopo gli iniziali arresti della Magistratura, con nuovi interventi legislativi in sede INAIL e del Codice delle Assicurazioni, ha chiaramente cambiato veste.

Non parliamo più di danno in senso statico, ma anche in senso dinamico, personalizzato; e le sentenze della Cassazione a sezioni Unite del 2003 c.d. gemelle (Cass. nn. 8827/2003; 8828/2003) prima; e le successive pronunce c.d. di S.Martino, sempre delle Sezioni Unite, del 2008 (Cass., n.n. 29672/2008; 29673/2008; 29674/2008; 29675/20089), hanno dato ampio contributo in tale senso, tanto che si è oggi portati a parlare in termini di danno non patrimoniale piuttosto che di danno alla persona *tout court*: si è abbandonata la distinzione ontologica delle diverse categorie di danno alla persona dando ingresso ad una unica omnicomprensiva figura del danno non patrimoniale, caratterizzato da distinte sfaccettature tipologiche.

Quanto sopra è certamente noto a tutti. Tuttavia si è ritenuto utile riassumere brevemente la genesi del danno alla persona (di natura biologica) quale spunto necessario per meglio comprendere le successive considerazioni nell'ottica del cambiamento intrinseco della figura del danno alla persona.

Quel che emerge dal pensiero della Corte di legittimità e dagli arresti giurisprudenziali e dagli studi dottrinali appare come la ricerca di evitare di frammentare il danno alla persona vincolandolo in

rigidi schemi ed in rigide forme risarcitorie, come avveniva nel passato quando tale danno alla persona veniva risarcito nelle varie tipologie: biologico, morale, esistenziale, estetico, lavorativo generico, e così via, e liquidato in maniera altrettanto schematica (danno biologico tabellare e le altre voci risarcitorie quali frazioni del primo).

Anche al fine di evitare duplicazioni risarcitorie si preferisce ragionare individuando sottosistemi concettuali dell'*unicum* "danno non patrimoniale".

Tuttavia, sempre nell'ottica di mantenere "elastica" la fattispecie risarcitoria ci si pone l'interrogativo se sia corretto vincolare la liquidazione del danno alla persona alle tabelle liquidative in genere; ad una tabella unica nazionale; alla tabella liquidativa milanese.

Spesso può accadere che in conseguenza di un fatto illecito possa non conseguire, in termini di danno, la coesistenza di lesioni fisiche/organiche associate al dolore soggettivo. Esiste una ampia casistica che include situazioni per cui, pur verificandosi una alterazione fisico-organica non percepibile (ad esempio una lieve epatopatia strisciante, ... numerose micropermaneti e così via) , di fatto, il danneggiato non modifica in alcun modo la qualità della propria vita.

Per contro, esistono situazioni per cui, anche in assenza di una alterazione organica, la vittima dell'illecito soffre un forte dolore emozionale; senza degenerare in malattia può comunque patire uno stravolgimento della propria esistenza.

Orbene, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite orientate all'unicità del danno non patrimoniale, le situazioni sopra illustrate in maniera esemplificativa e generica trovano, per ogni loro propria sfumatura, pieno ristoro.

Tuttavia, appare che il criterio tabellare, che meccanicamente liquida in maniera oltremodo schematica, quale *unicum*, tanto il danno biologico quanto la componente emozionale/esistenziale, porti ad automatismi nella liquidazione del danno, da un lato non indicati dalle sezioni Unite, dall'altro volti allo svilimento del ruolo del Giudice che, di fatto, è condotto a quantificare il risarcimento in maniera forfettaria: ... potremmo forse parlare del nuovo "giudice ragioniere"?

Con ciò non si intende ritenere le tabelle, in genere, un "non sensum". Al contrario, è giustificato il ricorso ad una base posta a parametro per il Giudice e che, di pari tempo, assurga a garanzia per il danneggiato.

Ciò nonostante, appare altrettanto importante osservare che l'impiego di tabelle che si prefiggono l'intento di liquidare il danno non patrimoniale quale composito di danno alla persona e di danno esistenziale, semplicemente aumentando il valore del punto con semplice formula algebrica, nell'illusione di aver liquidato un *unicum*, potrebbe non essere una soluzione atta a risolvere effettivamente le problematiche affrontate e sviluppate dalla Corte di Cassazione sul punto.

Al contrario, tabelle strutturate in tal senso si mostrano più inclini a riproporre quegli automatismi risarcitori che la Suprema Corte avrebbe voluto rinnegare.

Si consideri ancora che il ricorso a tabelle ampiamente soddisfattive, cioè atte a liquidare il punto base con importo elevato e parametrato al solo tenore di vita delle regioni fra le più ricche d'Italia, non possa porsi come metro tabellare valevole per l'intero territorio Italiano.

Il mondo commerciale e, purtroppo, anche quello sanitario, oggi in crisi, certamente sta subendo un'ulteriore difficoltà conseguente ai c.d. megarisarcimenti oggi comminati. È ben nota la fuga del mondo assicurativo dal settore sanitario oggi costretto a ricorrere all'autogestione impiegando fondi regionali.

Si conosce bene, in proposito, il pensiero della Corte di Cassazione 7 giugno 2011, n. 12408 in merito alla applicazione delle tabelle milanesi quale parametro di valutazione nazionale sul presupposto di creare un principio risarcitorio secondo equità.

Tuttavia, si ritiene altrettanto discutibile che l'impiego di una tabella liquidatoria con tali importi rappresenti effettivamente un criterio equitativo per il territorio nazionale, economicamente così dissimile, e soprattutto sostenibile.

Similari conclusioni si hanno con riguardo alla liquidazione del danno da perdita del congiunto.

La tabellarizzazione sulla base del solo vincolo di parentela porta nuovamente ad automatismi che esulano o comunque distraggono il giudice dalla effettiva valutazione del vero legame affettivo e dalle condizioni globali del de cuius che potrebbero incidere sul parametro risarcitorio come ad esempio nel caso in cui la vittima al momento dell'uccisione fosse molto anziana ovvero molto malata, ovvero che si sia soppresso non sopportando la vita anche domestica, a discapito di altre situazioni o di altri soggetti legate da stretto vincolo affettivo con la vittima, ma non necessariamente di natura familiare.

Si richiama il modello genovese, realizzato dalla II sezione Civile del Tribunale di Genova, applicato sino alla pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata (12408/2011).

Il criterio impiegato, *in primis* voleva assurgere a mera indicazione di base, dunque quale parametro, precisando sempre la possibilità di un "ulteriore adattamento al caso specifico".

Secondariamente, poneva l'attenzione alla sfera emotiva ed in particolare al rapporto di convivenza con la vittima; all'unicità del rapporto; all'esclusività assoluta del rapporto; all'età del defunto e del familiare. Era dunque diretto, fermo un valore base di partenza, ad aumentare ovvero a diminuire il risarcimento. Evitando automatismi si rimetteva al giudizio del Magistrato e alle prove assunte, la quantificazione del danno che in tal maniera veniva liquidata sulla base effettiva del caso concreto.

Si osservi ancora che il legislatore è intervenuto creando uno schema tabellare rigido solo con riguardo alle c.d. micropermanenti nei sistemi della RCA e della responsabilità medica. Numerose sono state le critiche e i commenti di coloro che hanno voluto vedere in tale determinazione il semplice aiuto al mondo assicurativo. Potrebbe anche esistere una base di verità, ma ritengo sia più equo e "sano", anche in termini di sostenibilità dei risarcimenti, garantire ingenti risarcimenti per macrolesioni che chiaramente coinvolgono non solo il danneggiato, ma l'intero gruppo familiare, rispetto a microlesi che, in genere, sostanzialmente, non solo non vedono modificata, soprattutto nel lungo periodo, la propria realtà esistenziale, ma che al contrario, sempre nel lungo periodo, riescono ad ottenere un maggiore recupero.

Infine, è evidente che l'eccessivo tecnicismo ed automatismo nel ricorrere alle tabelle, mantiene irrisolto, o meglio crea maggiore disparità di trattamento per tutte quelle fattispecie in cui in

assenza di un concreto danno biologico la vittima possa effettivamente soffrire un pregiudizio meramente esistenziale.

Il Giudice, ma anche l'avvocato in fase transattiva, ancorato allo schema mentale fondato sulla tabella è spesso impreparato a ragionare in termini di "equità pura". Spesso è privo di canoni o meglio ancora di parametri che lo aiutino nel suo percorso.

Sarebbe, forse, più "equo", allora, pur partendo sempre da una base tabellare di riferimento, ma impostata a valori economici medi su base nazionale, abbandonare il processo "tabellare", incentrando la liquidazione su canoni di equità; sulla figura del Giudice e fondando il giudizio sulle prove oggettive e relative al caso di specie, valorizzando anche il potere locale della valuta.